

Preliminare  
N°0 - Data  
N° Generale: 252



SETTORE  
Ambiente


## Provincia di Macerata

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 61 - 12° Settore / Del 11-02-2010**

**Oggetto:** Art. 210 D.Lgs. 152/2006 - Ditta COVER s.r.l. con sede legale ed operativa in Via G. Murat n. 1/C del Comune di Treia - Integrazione codici di cui alla determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009.

PROVINCIA DI MACERATA  
Per Copia autografa all'originale  
composta di n. 8 fogli.  
Macerata il **3 MAR 2010 (MARZO)**  
IL RESPONSABILE SERVIZIO ECOLOGIA  
E TUTELA DELL'AMBIENTE  
Canti



PROVINCIA DI MACERATA

Macerata, 1-2-2010

Al Dirigente del Settore Ambiente  
Dott ADDEI LUCA

**SEDE**

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO:** Art. 210 D.Lgs. 152/2006 – Ditta COVER s.r.l. con sede legale ed operativa in Via G. Murat n. 1/C del Comune di Treia – Integrazione codici di cui alla determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009.

**Normativa di riferimento**


- ▶ D.Lgs. n. 22/97 (così detto Ronchi);
- ▶ L.R. n. 28/99 « Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 »;
- ▶ Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 289/99 "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 articolo 15";
- ▶ Deliberazione Consiglio della Provincia di Macerata n. 99 del 22/12/2000 "Approvazione Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti – Provvedimenti";
- ▶ D.M. 27 luglio 2004;
- ▶ D.Lgs. 152/2006 " Norme in materia ambientale";
- ▶ D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
- ▶ Determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009.

**Motivazioni ed esito dell'istruttoria**

Con determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009 è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 152 del 3-4-2006, per anni 10 (dieci), in favore della società COVER s.r.l., con sede legale in via G. Murat, 1/C del Comune di Treia – Loc. Passo di Treia, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di R13 e di R4) presso l'impianto sito in via G. Murat, 1/C del Comune di Treia – Loc. Passo di Treia (identificazione catastale foglio 95 part. 61).

Con istanza datata 20-7-2009 la ditta in questione ha richiesto una modifica all'autorizzazione in possesso consistente nella possibilità di effettuare l'attività di recupero (R4) per alcune tipologie di rifiuto.

Con nota prot. n. 65213 del 2-9-2009 la ditta è stata invitata a valutare la necessità di attivare la procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) di cui alla L.R. n. 7/2004.



La ditta, con nota datata 16-9-2009, ha confermato la variazione della quantità trattabile specificando che comunque resta fermo il quantitativo complessivo; escludendo in tal modo l'assoggettamento dell'impianto a verifica ai sensi della citata legge regionale.

Successivamente è stato richiesto un parere tecnico all'ARPAM, che con notaprot. n. 47722 del 9-12-2009 ha evidenziato:


- la modifica richiesta dalla ditta appare non sostanziale in quanto la quantità di rifiuti che si intende trattare rimane invariata;
- per quanto concerne le aree destinate allo stoccaggio delle MPS prodotte dal trattamento dei rifiuti, oggetto della richiesta, contrassegnati con il codice CER 120199, 160116, 160117, 160118, 160122, si ritiene che vadano pavimentate con superficie impermeabile e le acque raccolte vadano convogliate all'impianto di trattamento esistente;
- lo stoccaggio in cumuli all'aperto di qualsivoglia materiale capace di produrre emissioni diffuse in atmosfera, dovrebbe essere per quanto possibile evitato.

### **Proposta**

Si ritiene, per quanto finora espresso, di procedere al rilascio dell'autorizzazione di modifica richiesta dalla ditta COVER s.r.l, così come da determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009 e secondo le prescrizioni dettate dall'organo tecnico.

**Per tutto quanto sopra premesso si propone al Dirigente del Settore di determinare quanto segue:**

1. Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009 è stata rilasciata autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 152 del 3-4-2006, per anni 10 (dieci), a favore della società COVER s.r.l., con sede legale in via G. Murat, 1/C del Comune di Treia – Loc. Passo di Treia, alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di R13 e di R4) presso l'impianto sito in via G. Murat, 1/C del Comune di Treia – Loc. Passo di Treia (identificazione catastale foglio 95 part. 61) secondo le operazioni e le quantità riportate nell'allegato A al medesimo provvedimento;
2. Sostituire l'allegato A) di cui alla citata determinazione dirigenziale con il nuovo allegato A) al presente provvedimento così come da richiesta della ditta, e secondo le prescrizioni dettate dall'organo tecnico;
3. Stabilire che:
  - la modifica richiesta dalla ditta appare non sostanziale in quanto la quantità di rifiuti che si intende trattare rimane invariata;
  - per quanto concerne le aree destinate allo stoccaggio delle MPS prodotte dal trattamento dei rifiuti, oggetto della richiesta, contrassegnati con il codice CER 120199, 160116, 160117, 160118, 160122, si ritiene che vadano pavimentate con superficie impermeabile e le acque raccolte vadano convogliate all'impianto di trattamento esistente;
  - lo stoccaggio in cumuli all'aperto di qualsivoglia materiale capace di produrre emissioni diffuse in atmosfera, dovrebbe essere per quanto possibile evitato;
4. Dare atto che rimangono in essere tutte le prescrizioni e limitazioni di cui al precedente atto autorizzatorio non espressamente in contrasto col presente atto;
5. Dare atto che per effetto della presente modifica non si determina nessun cambiamento in ordine all'importo della polizza fideiussoria;
6. La società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare



tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936;

7. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza di diniego, di revoca o annullamento degli stessi;
8. Dare atto che il presente provvedimento è rilasciato restando, comunque, salvi gli eventuali diritti di terzi;
9. Di dare atto, altresì:
  - che il presente provvedimento sarà trasmesso, nei modi e nei termini previsti, al Legale Rappresentante della società in questione, agli organi di controllo, al Comune territorialmente interessato;
  - che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
  - che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa Amministrazione in quanto trattasi di funzioni delegate dalla Regione inerenti il rilascio di autorizzazioni.

Macerata li 1-2-2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Adriano Conti)



#### IL DIRIGENTE

**Visto** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del responsabile del procedimento, Istruttore Direttivo Amministrativo Adriano Conti, dal quale si evince la necessità di adottare il presente provvedimento;

**Ritenuto** di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

**Visto** il D.lgs. n. 152/2006;


**Visto** il D.M. 5.02.1998, così come modificato dal D.M. 186/2006;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1. Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 123-12° del 17-3-2009 è stata rilasciata autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 152 del 3-4-2006, per anni 10 (dieci), a favore della società COVER s.r.l., con sede legale in via G. Murat, 1/C del Comune di Treia – Loc. Passo di Treia, alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di R13 e di R4) presso l'impianto sito in via G. Murat, 1/C del Comune di Treia – Loc. Passo di Treia (identificazione catastale foglio 95 part. 61) secondo le operazioni e le quantità riportate nell'allegato A al medesimo provvedimento;




2. Sostituire l'allegato A) di cui alla citata determinazione dirigenziale con il nuovo allegato A) al presente provvedimento così come da richiesta della ditta, e secondo le prescrizioni dettate dall'organo tecnico;
3. Stabilire che:
  - la modifica richiesta dalla ditta appare non sostanziale in quanto la quantità di rifiuti che si intende trattare rimane invariata;
  - per quanto concerne le aree destinate allo stoccaggio delle MPS prodotte dal trattamento dei rifiuti, oggetto della richiesta, contrassegnati con il codice CER 120199, 160116, 160117, 160118, 160122, si ritiene che vadano pavimentate con superficie impermeabile e le acque raccolte vadano convogliate all'impianto di trattamento esistente;
  - lo stoccaggio in cumuli all'aperto di qualsivoglia materiale capace di produrre emissioni diffuse in atmosfera, dovrebbe essere per quanto possibile evitato;
4. Dare atto che rimangono in essere tutte le prescrizioni e limitazioni di cui al precedente atto autorizzatorio non espressamente in contrasto col presente atto;
5. Dare atto che per effetto della presente modifica non si determina nessun cambiamento in ordine all'importo della polizza fideiussoria;
6. La società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936;
7. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza di diniego, di revoca o annullamento degli stessi;
8. Dare atto che il presente provvedimento è rilasciato restando, comunque, salvi gli eventuali diritti di terzi;
9. Di dare atto, altresì:
  - che il presente provvedimento sarà trasmesso, nei modi e nei termini previsti, al Legale Rappresentante della società in questione, agli organi di controllo, al Comune territorialmente interessato;
  - che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
  - che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa Amministrazione in quanto trattasi di funzioni delegate dalla Regione inerenti il rilascio di autorizzazioni.

Macerata, li 11-02-2010




Il Dirigente del Settore Ambiente  
Dott. ADDEI LUCA




Allegato A

CODICE CER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI RECUPERO	QUANTITA' TON.
<b>10</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>		
<b>10 02</b>	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>		
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	450
<b>10 08</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>		
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	450
<b>10 10</b>	<b>rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</b>		
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	450
<b>11</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA</b>		
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>		
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R13	100
<b>11 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</b>		
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R4-R13	10
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	100
<b>11 05</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</b>		
11 05 01	zinco solido	R13	10
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	100
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>		
<b>12 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>		
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13	3.000
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R13	7.650
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13	100
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R13	50
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13	5.500
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>		
<b>15 01</b>	<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13	100



<b>CODICE CER</b>	<b>TIPOLOGIA RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONI RECUPERO</b>	<b>QUANTITA' TON.</b>
15 01 04	imballaggi metallici	R4-R13	100
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13	50
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	50
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>		
<b>16 01</b>	<b>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>		
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	1.000
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R4-R13	100
16 01 17	metalli ferrosi	R4-R13	2.400
16 01 18	metalli non ferrosi	R4-R13	100
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R4-R13	100
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti		
<b>16 02</b>	<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>		
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	100
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13	200
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>		
<b>17 04</b>	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4-R13	20
17 04 02	Alluminio	R4-R13	20
17 04 03	Piombo	R4-R13	20
17 04 04	Zinco	R4-R13	20
17 04 05	ferro e acciaio	R4-R13	5.000
17 04 06	Stagno	R4-R13	20
17 04 07	metalli misti	R4-R13	20
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4-R13	500
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>		
<b>19 01</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13	10
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13	10
<b>19 10</b>	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>		
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4-R13	10



<b>CODICE CER</b>	<b>TIPOLOGIA RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONI RECUPERO</b>	<b>QUANTITA' TON.</b>
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R13	10
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
19 12 02	metalli ferrosi	R4-R13	10
19 12 03	metalli non ferrosi	R4-R13	10
20	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>		
20 01	<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>		
20 01 01	carta e cartone	R13	100
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	20
20 01 40	metallo	R4-R13	450
La quantità complessiva annuale dei rifiuti avviata al recupero ammonta a <b>36.720 ton.</b>			

file:\\Inv006319\Adriano\RIFIUTI\AUTORIZZAZIONI ORDINARIE\COVER\integrazione codici.doc

